



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
P.^{zza} Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638
Tel: 081/3911211 – Fax: 0818797793
PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

Ordinanza N.	52
Data di registrazione	17/06/2025

OGGETTO:	DISCIPLINA RELATIVA ALLA PULIZIA DEI FONDI, AI FABBRICATI FRONTISTI A STRADE COMUNALI E VICINALI E DEI TERRENI INCOLTI, SITI SUL TERRITORIO COMUNALE.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE nell'ambito urbano ed extraurbano vengono frequentemente accertate situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell'obbligatoria attività di sfalcio dell'erba e/o di potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate.

RILEVATA sul territorio comunale, la presenza di:

- piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulle sedi viarie prospicienti, e/o sui marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

DATO ATTO CHE i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, nonché nell'agro, a causa delle sopradescritte situazioni (presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti), costituiscono rilevanti fonti di potenziale pericolo soprattutto di carattere igienico-sanitario in quanto motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, stante peraltro il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi, idonei a causare disagi a persone e animali.

CONSIDERATO CHE le sopradescritte situazioni potenzialmente incidenti sulla salute e sull'igiene pubblica, spesso riscontrate anche all'interno del centro abitato del Comune di Sant'Antonio Abate, impattano anche sull'obbligatoria condizione di ordine e decoro cittadino a cui sono tenuti in relazione ai terreni di cui a qualunque titolo ne abbiano la disponibilità.

VALUTATA per quanto sopra, la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel comune di Sant'Antonio Abate e nell'agro, quali giardini, aree incolte e inedificate, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree durante l'intero arco dell'anno solare.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

RITENUTO inoltre, stante l'appropinquarsi della stagione estiva, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica.

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale, con la quale disciplinare i proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino, al fine di assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico – sanitari, con potenziali rischi per la salute e per l'incolumità a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni ed aree.

VISTI

L'art. 21 ter della legge n. 241/90,

L'art. 50, 5° co., D.lgs.vo 267/2000,

L'art. 2 del D.M. 05/08/2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana),

L'articolo 12 del D.lgs. n. 1 del 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile),

L'art. 255 del D.lgs.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale",

L'art 650 del Codice Penale,

La legge 265/999 art. 12,

La Legge 689 del 1981 e s.m.i.,

Il Testo unico delle leggi sanitarie.

FATTE SALVE le competenze di altre autorità in materia e, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti,

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte e aree agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di **provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione incolta, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica**, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale, nel rispetto della succitata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte (sicurezza veicolare e pedonale, incolumità - igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano), dovranno essere garantiti durante l'intero arco dell'anno solare.

SANZIONE

Le violazioni agli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite con una sanzione da € 25.00 ad € 500.00 così come previsto dall'articolo 7 bis del D.lgs. n.267/2000; ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento della somma di € 250,00, pari alla metà del massimo, giusta delibera di Giunta Comunale nr.211 del 25/10/2011.

Nel caso in cui, a seguito dell'accertamento venga individuato, il conduttore/possessore del fondo o dell'area incolta, l'organo di polizia intervenuto assegna allo stesso, previa diffida, un termine di non oltre 10 giorni ad adempiere alle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza, pena l'applicazione della sanzione amministrativa, di cui al punto 1.

Non vi è alcun obbligo da parte dell'organo accertatore di notificare l'ordine di diffida ai proprietari del fondo.

SI AVVISA

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine assegnato, l'organo di controllo effettuerà la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo, con azione in danno per il recupero delle spese anticipate, fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale artt. 449 e 650 C.P.

Al fine di verificare l'adempimento alle prescrizioni sopra indicate, l'interessato è tenuto entro il predetto termine di 10 giorni a presentare presso gli uffici del comando di Polizia Municipale o ad inviare mediante la seguente mail: polizia.municipale@comunesantantonioabate.it o indirizzo pec:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

poliziamunicipale.comunesantantonioabate@pec.it, un'apposita dichiarazione di avvenuto adempimento indicando i riferimenti del verbale d'accertamento (giorno e luogo) correlati da rilievo fotografico dei luoghi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, come per legge e sul sito Amministrazione Trasparente;

Che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, e che venga pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune.

SI DISPONE LA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA SINDACALE, per quanto di competenza:

- ✓ Alla Asl Napoli 3 Sud - Dipartimento di Prevenzione;
- ✓ Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Sant'Antonio Abate;
- ✓ Alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Sant'Antonio Abate.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o della piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Sindaco

Ilaria Abagnale / InfoCert S.p.A.